



COMUNE DI SASSETTA

(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 23

in data 28/07/2025

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza seduta pubblica

Oggetto:

CONVENZIONE EX ART 30 TUEL FRA I COMUNI DI SUVERETO E SASSETTA PER LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E STRUMENTALI PER L'ADESIONE AD UNA COOPERATIVA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CER. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventicinque**, e questo giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **18:00** convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Alessandro Guarguaglini	Sindaco
2	Rodolfo Anselmi	Consigliere mag
3	Alfredo Dani	Consigliere mag
4	David Martelli	Consigliere mag
5	Sara Pallini	Consigliere mag
6	Francesco Poloni	Consigliere mag
7	Elisabetta Serni	Consigliere mag
8	Diego Venanti	Consigliere mag
9	Barbara Lazzerini	Consigliere min
10	Nicola Leonardi	Consigliere min
11	Antonino Pastorello	Consigliere min

Presenti	Assenti
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
-	X
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-

9	2
---	---

Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. Alessandro Guarguaglini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

Premesso che

- la Legge n. 8/2020 (di conversione del D.L. 162/2019) e successive modifiche e integrazioni, ha recepito la Direttiva Europea RED II (Direttiva 2018/2001/UE), introducendo nel nostro ordinamento la definizione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Autoconsumo Collettivo;
- il Decreto Legislativo n. 199/2021 ha ulteriormente dettagliato la disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili, definendo i requisiti, gli incentivi e le modalità di funzionamento;
- le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un modello innovativo per la produzione, la condivisione e il consumo di energia da fonti rinnovabili a livello locale, con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri della comunità;
- il Comune di Suvereto insieme al Comune di Sassetta, intendono promuovere la transizione energetica, la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico dei propri territori, anche attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza e delle attività locali;
- la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile si configura come uno strumento efficace per raggiungere tali obiettivi, generando risparmi economici per i partecipanti, riducendo l'impronta carbonica e favorendo lo sviluppo locale;
- con atto di indirizzo di Giunta i comuni di Suvereto e Sassetta hanno deliberato il proprio reciproco interesse a partecipare in forma convenzionata alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) quale strumento per promuovere la sostenibilità ambientale, l'efficientamento energetico e lo sviluppo locale attraverso l'adesione ad una cooperativa dando mandato ai responsabili dei settori competenti dei Comuni anche congiuntamente, di compiere tutti gli approfondimenti tecnico-giuridici ed economico-finanziari necessari per valutarne la sostenibilità e la convenienza;

Ravvisata, alla luce di quanto sopra esposto, la necessità di stipulare apposita convenzione tra i Comuni di Suvereto e Sassetta per lo svolgimento in modo coordinato delle attività propedeutiche e strumentali per l'adesione ad una cooperativa finalizzata alla costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile CER;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale consente agli enti locali – al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati – di stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1) e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli n. 6 contrari n.0 astenuti n. 3 (Leonardi/Lazzeretti/Pastorello)

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte;

- di approvare, pertanto, lo schema di convenzione *ex art.* 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Suvereto e Sassetta per lo svolgimento in modo coordinato delle attività propedeutiche e strumentali per l'adesione ad una cooperativa finalizzata alla costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile CER allegato alla presente (all. 1) per formarne parte integrante e sostanziale;

- di impegnarsi al rispetto delle statuizioni contenute nella convenzione;
- di prendere atto che il Comune di Suvereto è designato come capofila;
- di dare mandato al Sindaco di procedere alla sottoscrizione della convenzione nonché di compiere ogni atto necessario;
- di dichiarare la presente deliberazione, con separata e medesima votazione, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Alessandro Guarguaglini

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONVENZIONE EX ART 30 TUEL FRA I COMUNI DI SUVERETO E SASSETTA PER LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E STRUMENTALI PER L'ADESIONE AD UNA COOPERATIVA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CER

L'anno ... il giorno ... del mese di ...

TRA

il Comune di ..., con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione ... n. ... del ...

E

il Comune di ..., con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione ... n. ... del ...

PREMESSO che:

con atto di indirizzo di Giunta i comuni di Suvereto e Sassetta hanno deliberato il proprio reciproco interesse a partecipare in forma convenzionata alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) quale strumento per promuovere la sostenibilità ambientale, l'efficientamento energetico e lo sviluppo locale attraverso l'adesione ad una cooperativa dando mandato ai responsabili dei settori competenti dei Comuni anche congiuntamente, di compiere tutti gli approfondimenti tecnico-giuridici ed economico-finanziari necessari per valutarne la sostenibilità e la convenienza;

RITENUTO pertanto, opportuno gestire in forma associata da parte dei Comuni di Suvereto e Sassetta tutta l'attività necessaria per lo svolgimento delle suindicate procedure;

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e smi. si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del TUEL ha ad oggetto la regolamentazione in forma associata, da parte dei Comuni di Suvereto e Sassetta dello svolgimento in modo coordinato delle attività propedeutiche e strumentali per l'adesione ad una cooperativa finalizzata alla costituzione e gestione di una Comunità Energetica Rinnovabile CER nei territori degli enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara, la adesione alla società cooperativa e la successiva gestione dei rapporti, nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale.

Art. 2

(Finalità)

La gestione associata di cui alla presente convenzione costituisce lo strumento mediante il quale gli enti assicurano strategia comune, unicità di conduzione, razionalizzazione delle procedure e dell'impiego delle risorse umane.

Art 3

(Attività)

Le suddette finalità verranno perseguite mediante le seguenti attività:

- a) definizione della strategia da perseguire;
- b) individuazione degli interventi da effettuare;
- c) attivazione delle procedure di gara per l'individuazione delle associazioni consortili cui aderire;

d) relazione istruttoria

art.4

(Ente capofila)

L'Ente Capofila è individuato nel comune di Suvereto.

Il comune capofila metterà a disposizione idonee strutture nelle quali avrà sede l'ufficio comune per l'attuazione e la gestione amministrativa delle attività occorrenti a realizzare gli obiettivi previsti dalla convenzione.

L'Ufficio comune è formato dai Responsabili tecnici e Responsabili di ragioneria di ciascun Comune.

L'Ufficio attiva tavoli tecnici, svolge attività istruttoria, di supporto e di svolgimento delle procedure da espletare.

Art 5

(Obblighi dei comuni convenzionati)

I Comuni firmatari della presente convenzione si adoperano per il conseguimento delle finalità della presente convenzione e per la realizzazione di programmi e progetti ad esso eventualmente connessi, assicurando il compimento di tutti gli atti di propria competenza occorrenti nei termini stabiliti dal Comune Capofila.

In particolare i soggetti firmatari si impegnano a:

- predisporre tutta la documentazione necessaria;
- collaborare con l'Ente capofila per la stesura degli atti di gara

Le parti mettono a disposizione reciprocamente le proprie risorse umane e strumentali, secondo quanto precisato nella presente convenzione, senza che per tale attività sia dovuto alcunché da un Ente all'altro.

Art. 6

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia, dalla data della sottoscrizione, sino al completamento della realizzazione delle azioni previste.

ART. 7

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via bonaria, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Livorno.

Art. 8

(Rinvio di norme)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda, oltre che alle norme vigenti in materia, a specifiche intese da raggiungere di volta in volta, previa adozione, se e quando necessario, di atti formali da parte degli organi competenti delle diverse amministrazioni comunali. Tali atti si riterranno aggiuntivi alla presente convenzione e ne costituiranno parte integrante e sostanziale.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Suvereto
Il Sindaco

Per il Comune di Sassetta
Il Sindaco